



Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Corpo di Polizia Locale

Sede Ufficio: Via delle Industrie, 3 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmepec.it – e-mail: polizialocalepraia@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg.Gen.n. 566 del 19 /04/2018	Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del contratto per la prestazione del servizio di canile sanitario per i cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Praia a Mare, società Oasi di Fido s.a.s. di Bianca Maria D'Alessandro con sede in Paola alla Via degli Enotri n. 46 – Approvazione convenzione annuale. Codice CIG: 78839010EC
Reg.Serv.n. 78 del 19 /04/2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 5676 del 27.02.2019 con il quale il Sindaco *pro tempore* del Comune di Praia a Mare ha conferito al sottoscritto l'incarico in ordine alle funzioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale di Praia a Mare ha sempre guardato con attenzione e particolare diligenza il fenomeno del randagismo, attuando tutti i potenziali interventi al fine di ridurre tale annoso problema, tant'è che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, nell'anno 2017, veniva sottoscritta "convenzione per la custodia dei cani randagi del territorio del Comune di Praia a Mare con il canile sanitario/rifugio "La Quattro Zampe s.r.l." con sede in Paola (CS) tutt'ora vigente;
- in data 20/10/2016 il Sig. Sindaco del Comune di Praia a Mare emetteva Ordinanza contingibile e urgente n. 60 prot. n. 19635/2016, per attuazione piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi presenti sul territorio comunale, disponendo tale attuazione in capo al Direttore dell'U.O.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza – Dr. Corrado Dattoli;

Premesso che:

- in data 1 febbraio 2017 è stata acquisita al protocollo generale al n. 1954, la nota prot. n. 33SVA/P avente ad oggetto "Censimento cani vaganti e colonie feline" a firma del direttore dell'U.O.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza – Dr. Corrado Dattoli, al fine di attivare il piano di controllo di cui all'Ordinanza sopra richiamata;
 - in data 8 febbraio 2017 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2396, la nota prot. n. 0013568 del 30/01/2017 avente ad oggetto "sospensione ingressi canile sanitario La Quattro Zampe S.r.l. di Paola" a firma del Direttore Dr. Corrado Dattoli dell'U.O.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza;
 - in data 8 febbraio 2017 è stata acquisita al protocollo generale al n. 2409, la comunicazione "urgente" relativa al servizio randagismo, avente ad oggetto "DCA n. 32 del 2015" trasmessa da parte degli Amministratori della Soc. La Quattro Zampe S.r.l.;
 - in data 05.03.2019, veniva trasmesso a firma del direttore dell'U.O.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza – Dott. M. Anastasio, l'elenco dei canili sanitari attivi sul territorio provinciale di Cosenza, che veniva acquisito in pari data con Prot. N. 6181;
 - in considerazione di ciò, sono stati contattati per le vie brevi tutti i canili sanitari privati attivi sul territorio provinciale di Cosenza, come indicati nell'elenco inviato a mezzo pec dal Direttore f.f. del Servizio Dott. M. Anastasio, al fine di presentare la propria offerta a mezzo preventivo:
1. Canile "Cine Sport" di Mendicino, c.da Acquafredda, che dietro richiesta di preventivo trasmessa con



Corpo di Polizia Locale

Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Sede Ufficio: P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmenet.it – email: polizialepraia@gmail.com

- nota Prot. N. 6358 del 07.03.2019, trasmetteva in data 14.03.2019 “offerta per il canile sanitario anno 2019” acquisita con Prot. N. 7130;
2. Canile “Oasi di Fido” di Fuscaldo, c.da Cariglio, che dietro richiesta di preventivo trasmessa con nota Prot. N. 6357 del 07.03.2019, trasmetteva in data 07.03.2019 “offerta per il canile sanitario anno 2019” acquisita con Prot. N. 6558 del 08.03.2019;
 3. Canile “Viven’s” di Tortora c.da Fiumegrande che dietro richiesta di preventivo trasmessa con Prot. N. 6359 del 07.03.2019, trasmetteva in data 25.03.2019 “offerta per il canile sanitario anno 2019” acquisita in data 26.03.2019 con Prot. N. 8072;
 4. Canile “Argano” di Villapiana (CS) c.da Pantano, che dietro richiesta di preventivo trasmessa con nota Prot. N. 8507 del 30.03.2019, comunicava telefonicamente, tramite il responsabile, l'intenzione di non partecipare alla gara per il rinnovo della convenzione annuale del servizio canile sanitario, giusta Nota Prot. 1469 del 05.04.2019 a firma dell'Operatore di P.L. Antonello Oliveto.

Considerato, inoltre, che:

- è necessario tutelare i rischi per la salute e l'incolumità pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani rinselvatichiti;
- il fenomeno del randagismo ha assunto sul territorio di questo Comune proporzioni allarmanti, tanto da destare serie preoccupazioni per la salute e l'incolumità dei cittadini;
- il citato fenomeno, che ha assunto le caratteristiche di un rilevante problema ecologico e sanitario, va affrontato anche per motivi etici e per garantire un corretto rapporto uomo-animale;

Tenuto presente che:

- seppure questo Ente, è attualmente convenzionato con la struttura canile rifugio gestito dalla Soc. La Quattro Zampe S.r.l., la stessa relativamente al canile sanitario risulta, per i motivi anzidetti, temporaneamente non operativa;
- questo Ente è attualmente già convenzionato con la struttura canile sanitario denominato “Oasi di Fido” e che quindi, in vista della scadenza della predetta convenzione, risulta indispensabile procedere all'affidamento per il 2019 del servizio di canile sanitario;
- tale provvedimento avrà efficacia temporanea anche in considerazione delle future disposizioni da parte dell'ASP competente in materia di canili sanitari e canili rifugi;

Vista la migliore offerta presentata dal Canile “Oasi di Fido s.a.s.” di Fuscaldo, c.da Cariglio di Bianca Maria D'Alessandro per il servizio di canile sanitario di € 2,40 (due/40) giornaliere più I.V.A. per singolo cane custodito in canile;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento della convenzione annuale per il servizio di canile sanitario per i cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Praia a Mare in favore del Canile “Oasi di Fido s.a.s.”, con domicilio fiscale in Via degli Enotri n. 46, 87027 Paola (CS), con ubicazione struttura in Contrada Cariglio – 87024 Fuscaldo (CS), P. IVA n. 02766510784;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere una spesa di € 3.500,00 limitatamente al tempo necessario per il ricovero e la custodia di alcuni cani randagi presso il canile sanitario di proprietà della società Oasi di Fido S.a.s. ubicato in Fuscaldo (CS);

Ritenuto di dover affidare per la durata di anni uno il servizio di canile sanitario alla struttura che ha offerto il prezzo più basso per il mantenimento giornaliero;



Corpo di Polizia Locale

Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Sede Ufficio: P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmenet.it – email: polizialocalepraia@gmail.com

Precisato che:

- le spese conseguenti a tale servizio di ricovero e custodia sono necessarie e obbligatorie, poiché la normativa nazionale e regionale pone in capo ai Comuni l'obbligo di accudire, con strutture proprie o convenzionate, i cani vaganti, catturati, ritrovati o quelli provenienti da rinuncia di proprietà;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale e che, con la sottoscrizione dell'atto, viene espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00, si ritiene di poter far ricorso all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone, per servizi e forniture inferiori all'importo sopra indicato, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture (D.lgs. 18/05/2016, n. 50) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 19/05/2016 ed in particolare l'articolo 2, il quale prevede che l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di € 40.000,00;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (*«Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»*) in particolar modo l'art. 4;

Vista e richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente n. 60 prot. 19635/2016 del 20/10/2016 emessa dal Sig. Sindaco del Comune di Praia a Mare;

Visto il decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2012;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08.11.2018

Vista l'autocertificazione dell'operatore economico ex d.p.r. n.445/2000 sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., acquisita in data 17.04.2019 con prot. n. 9842;

Dato atto che :

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite la piattaforma dedicata (sito web INPS) – numero protocollo INPS _14253849, data richiesta 18.02.2019 scadenza validità 18.06.2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11.04.2019 con Prot. N. 9578;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico;
- che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il quale corrisponde al



Corpo di Polizia Locale

Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Sede Ufficio: P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmenet.it – email: polizialepraia@gmail.com

numero: 78839010EC;

DETERMINA

- 1) Per quanto in narrativa, di affidare temporaneamente e per la durata di anni 1 (uno), in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016, alla soc. "Oasi di Fido S.a.s.", con domicilio fiscale in Via degli Enotri n. 46, 87027 Paola (CS), con ubicazione struttura in Contrada Cariglio – 87024 Fuscaldo (CS), P. IVA n. 02766510784 – la prestazione del servizio canile sanitario per i cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Praia a Mare, secondo le procedure indicate nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 60/2016, al costo di € 2,40 (due/40) giornaliero più I.V.A. per singolo cane custodito in canile ed € 85,00 (ottantacinque/00) più I.V.A. per lo smaltimento eventuale di ogni singola carcassa;
- 2) Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.500,00 sull'intervento 1.09.06 capitolo 10 anno 2019;
- 3) Di disporre che il contratto con l'operatore economico individuato, venga stipulato secondo l'allegato schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Praia a Mare, rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Antonio IZZO e la società Oasi di Fido S.a.s. nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria;
- 5) Di disporre la pubblicazione online della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente.



Il Responsabile del Servizio
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Dott. Antonio Izzo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Praia a Mare

AFFIDAMENTO

Intervento	Capitolo	Anno	Descrizione Impegno	Importo	Impegno
1.09.06	10	2019	Mantenimento e custodia cani randagi	€ 3.500,00	n. 306/2019

La relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000.

Praia a Mare, 24/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario





Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Corpo di Polizia Locale

Sede Ufficio: Via delle Industrie, 3 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmepec.it – e-mail: polizialepraia@gmail.com

CONVENZIONE PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE CON IL CANILE SANITARIO

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in Praia a Mare, nell'Ufficio del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare sono presenti:

- Dott. Izzo Antonio, nato a Eboli (SA) il 10 luglio 1965 e residente in Praia a Mare alla Via Viscigliosa n. 32, responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune di Praia a Mare, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta (C.F.: 00392090783), di seguito indicato Committente;
- Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ (____) il _____ e residente in _____ alla Via _____ n. _____ (C.F./P.IVA: _____), il quale/la quale interviene nel presente atto quale _____ del canile _____, con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____ e sede operativa in _____ alla Via _____ n. _____, di seguito indicato come Canile affidatario.

Gli stessi dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente

CONVENZIONE

PREMESSO:

- che la Città di Praia a Mare è da tempo interessata al grave fenomeno del randagismo;
- che ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 la custodia dei cani randagi è demandata alle Amministrazioni Comunali per cui è necessario che, dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'Azienda Sanitaria Provinciale di Paola, i cani, dopo un periodo di osservazione a cura del competente servizio sanitario, dovranno essere custoditi in appositi canili;
- che questo Comune non dispone di strutture idonee alla custodia dei cani randagi per cui, onde risolvere il grave problema del randagismo, ha provveduto ad affidarne la custodia, in parte, al canile " _____ " di _____;
- che con determinazione del Responsabile del Corpo Polizia Locale sarà impegnata la somma necessaria per la custodia e lo smaltimento dei cani randagi, per la durata di mesi 12 (dodici) dalla data della firma della convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Praia a Mare, qui rappresentato dal Dott. Izzo Antonio, Responsabile del Corpo Polizia Locale, affida il servizio di canile sanitario alla Ditta “_____” di _____, che, come sopra rappresentata, accetta il precitato servizio.

ART. 2

Ogni cane sarà accettato dalla Società affidataria solo se accompagnato da una scheda della ditta che effettua il servizio per conto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Paola, da cui risulterà la descrizione del soggetto e la data di ricovero presso il canile.

Ogni cane ricoverato dovrà essere immediatamente tatuato e/o microchippato nonché sterilizzato a cura e spese del Servizio Veterinario, in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente prot. N. 19635/2016 n. 60 del 20/10/2016.

I cani dovranno rimanere nel canile sanitario per il tempo strettamente necessario per la convalescenza post-operatoria.

ART. 3

Il corrispettivo per il servizio di custodia dei cani randagi presso il canile “_____” di _____, viene determinato in:

- € 2,40 (euro due/00) giornalieri più I.V.A. per ogni singolo cane;
- € 85,00 (euro ottantacinque/00) più I.V.A. per lo smaltimento di ogni singola carcassa di cane venuto a morte, come per legge;

ART. 4

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente scrittura, il responsabile del canile si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di protezione animale, in aderenza alla normativa richiamata.

ART. 5

Per cani affidati o morti, saranno compilate delle schede riguardanti lo scarico degli stessi, le quali, raggruppate, verranno consegnate ogni fine del mese al responsabile del servizio all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Nessun cane ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente Ufficio Veterinario non certifichi l'affezione di grave e incurabile malattia.

Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico.

ART. 7

Il costo di smaltimento delle carcasse degli animali viene stabilito in € 85,00 (euro ottantacinque/00) più I.V.A. per ogni carcassa smaltita, come per legge.

ART. 8

La presente convenzione ha validità per la durata di mesi 12 (dodici) dalla data odierna.

ART. 9

Il Comune provvederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura mensile fiscalmente in regola, con pagamento 60 gg. dalla data della fattura.

ART. 10

L'importo delle fatture riguardanti le somme indicate nel precedente art. 3, saranno accreditate sul c/c n. _____ (ABI: _____, CAB: _____), acceso presso la Banca _____.

ART. 11

Qualora i pagamenti non venissero effettuati nei tempi stabiliti, la ditta affidataria continuerà ad accudire i cani, ma alla medesima saranno corrisposti gli interessi legali relativi alle somme pagate in ritardo.

ART. 12

Il canile convenzionato dovrà garantire massima collaborazione per favorire l'adozione dei cani da parte dei cittadini, anche per il tramite di Associazioni di Volontariato – Onlus;

ART. 13

È facoltà del Comune di Praia a Mare effettuare, con proprio personale, visite presso la struttura per verificare il servizio reso.

Le verifiche saranno eseguite a cura di personale qualificato e con ordine di servizio scritto.

All'esito di ogni visita, lo stesso personale redigerà un verbale di accertamento cui sarà rilasciata copia alla Società affidataria.

ART. 14

La società affidataria si impegna a collaborare con il Comune e con le associazioni protezionistiche degli animali per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed eventuali affidamenti.

ART. 15

Per quando non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti, di comune accordo, rinviando alle norme che regolano la materia.

ART. 16

Il Comune di Praia a Mare si riserva la facoltà di provvedere al rinnovo della presente convenzione, una volta accertata la sussistenza della convenzione economica, in relazione alle concrete condizioni di mercato nonché di pubblico interesse.

ART. 17

In caso di mancato rinnovo della convenzione o nel caso di disdetta, la ditta “_____”, si impegna a custodire i cani affidati per altri sessanta (60) giorni dalla scadenza. Il Comune, entro lo stesso termine, a sue spese trasferirà altrove i cani ospitati e corrisponderà per tale periodo la somma giornaliera pattuita.

La presente scrittura privata è esente da registrazioni ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Sottoscritto in Praia a Mare (CS) il ____/____/____

(Dott. Antonio Izzo)

IL CANILE _____
